



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Al Backoffice
SEDE

Ai sensi e per gli effetti della circolare n. 49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all'interessato richiedente.

A Consiglio Nazionale Ingegneri
Mail: segreteria@cni-online.it

Oggetto: *proposta di lavoro con la formula del contratto a progetto – art. 61 d.lgs. 276/2003-compatibilità con l'iscrizione all'albo professionale – richiesta di parere – prot- CNI n. 5866.*

Con riferimento al quesito posto nell'e-mail da codesto Consiglio Nazionale, relativo al fatto se un ingegnere cui viene offerto di lavorare con il contratto di lavoro a progetto deve provvedere necessariamente alla cancellazione o sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, si osserva quanto segue.

Gli iscritti agli albi professionali ai sensi dell'art. 61 d.lgs.276/03 sono esclusi, come è noto, dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto.

Le esclusioni previste dal citato articolo si riferiscono a quelle categorie di lavoratori per le quali il legislatore ha escluso il rischio di un utilizzo fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Tuttavia, come sottolineato dalla circolare ministeriale n. 1/04, l'esclusione opera nel caso in cui l'attività prestata dal collaboratore sia attinente all'albo professionale di iscrizione, conseguentemente, in tale ipotesi, il professionista è legittimato a stipulare una collaborazione coordinata e continuativa senza dover fare riferimento alla normativa di cui agli articoli 61 e seguenti del d.lgs.276/03.

Infatti, il lavoro a progetto non rappresenta uno schema contrattuale diverso ma una modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative, la cui disciplina continua ad applicarsi per le attività enunciate nell'art. 61 co.3 d.lgs.276/03.

In particolare, la citata circolare ha chiarito esplicitamente che: “la disciplina che emerge dall'art. 61 è finalizzata a impedire l'utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori delle campo di applicazione dell'art.61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del lavoro... per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina”.

Ciò premesso, in ordine all'interpretazione prospettata, relativa alla possibilità di un ingegnere di essere destinatario di un contratto a progetto per svolgere un'attività lavorativa non riservata agli iscritti all'albo, si evidenzia che la questione appare risolta nell'interpello n. 65/2008, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di “collaborazione autonoma” ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

Al riguardo, il citato interpello specifica che “il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta professionalmente.”

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI